



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 06/10/2006

REGOLAMENTO REGIONALE 4 ottobre 2006, n. 15

"Modifica dell'articolo 5 (rimodulazione e qualificazione ai fini dell'accreditamento del fabbisogno di posti letto delle case di cura private) del regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 16" legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 art. 3: fabbisogno di posti letto delle strutture private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R. 28 maggio 2004, n. 8 che, all'art.3, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1224 dello 04/8/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

1) L'art. 5 del Regolamento regionale N°16 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Il fabbisogno di 2.605 posti letto fissato dal presente regolamento, comprensivo del 15% in eccesso e di quelli dell'IRCCS Medea di Ostuni e della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie, determinato per l'effetto del combinato disposto dall'art. 8 quater del D.Lgs.502/92. e dall'art.9 della l.r. 19/03, è destinato all'assicurazione del procedimento di accreditamento delle case di cura private.

I posti letto disponibili ai fini dell'accreditamento definitivo delle case di cura private, ammontano a

n.2.395,dotazione corrispondente al fabbisogno determinato al precedente comma 1, reso netto di quelli relativi alla Casa Divina Provvidenza di Bisceglie (180) e dall'IRCCS Medea di Ostuni (30) di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/92 ed all'art. 2 del R.R. 16/05.

I posti letto delle strutture private, eccedenti il suddetto fabbisogno si intendono esclusi dal procedimento di accreditamento previsto dalla Legge Regionale 28.05.04 n.8 ed i relativi oneri non potranno in nessun caso essere posti a carico del Servizio Sanitario Regionale.

I posti letto n.2.395, di cui al comma 2, destinati all'accreditamento delle case di cura private, determinati come fabbisogno, anche in relazione al disposto dell'art.9 comma 1 lett. d) della Legge Regionale n.19/2003 sono ripartiti per disciplina e/o attività come nel prospetto di seguito riportato:

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 4 ottobre 2006

VENDOLA